

STUDIO ACCARDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA
DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. MARIO ACCARDI
DOTT. CHIARA ACCARDI

Firenze, 27 febbraio 2017

Spett.le
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA
TOSCANA

all'attenzione della dott.ssa Paola Dilaghi

OGGETTO parere circa la detraibilità fiscale del contributo annuo dovuto per l'iscrizione all'Ordine

L'art. 28 comma 6 lett. h) della legge 18/2/1989, n° 56 (Ordinamento della professione di psicologo) prevede che annualmente sia il Consiglio Nazionale dell'Ordine a determinare "...i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo...".

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con propria delibera (G/103 del 5/11/2016) ha fissato l'ammontare di tale contributo annuale per il 2017.

L'art. 26 del citato Ordinamento L. 56/1989 prevede al secondo comma inoltre che "...comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine...."

Infine l'art. 2229 C.C. prevede "*La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi od elenchi*"

Quindi per esercitare la professione di psicologo occorre essere iscritto all'Ordine. La legge prevede che sia il Consiglio Nazionale a determinare il contributo annuale e che sia il Consiglio dell'Ordine della Toscana a determinare annualmente l'ammontare.

In più il mancato pagamento di tale contributo da parte di un iscritto "per oltre due anni" "comporta" la sospensione dall'esercizio professionale.

Concludendo sono le leggi citate che prevedono sia l'obbligo di pagamento da parte dell'iscritto che il relativo ammontare.

Ai fini fiscali perché una spesa sia detraibile, occorre che sia "inerente" cioè occorre che il suo sostenimento sia indispensabile per conseguire i ricavi ed inoltre che il relativo documento sia intestato al contribuente.

Nel nostro caso dalla ricevuta del MAV di pagamento del contributo annuo di iscrizione all'ordine, risulta esplicitamente indicato sia il nominativo del percettore (Ordine degli Psicologi della Regione Toscana), che il nominativo del professionista versante. Sarà cura del contribuente avere eventualmente agli atti, copia della delibera dell'Ordine che ha fissato annualmente l'ammontare del contributo. Quindi la ricevuta del versamento MAV costituisce idoneo documento per la detraibilità fiscale di tale costo.

L'Ordine non è tenuto, né tantomeno obbligato a rilasciare qualsiasi genere di documento o ricevuta riferentesi al pagamento del contributo annuo, in quanto l'inerenza della spesa (e conseguentemente la detraibilità fiscale) emerge direttamente dal documento MAV di spesa.

Spero di essere stata esaustiva, comunque rimango a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott.ssa Chiara Accardi

